



*Il Presidente della Regione*

## **ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**N. 68 DEL 28 MAGGIO 2020**

**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni a parziale integrazione dell'ordinanza n°62 del 20 maggio 2020. – Approvazione Protocollo di Sicurezza Sistemi e Impianti a Fune censiti sul territorio regionale.**

### **IL PRESIDENTE**

**VISTI** l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

**VISTI** l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi";

**RICHIAMATE** altresì le seguenti già emanate Ordinanze, le cui premesse e motivazioni si intendono qui integralmente riportate:

O.P.G.R. n. 36 del 13.04.2020 Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali. O.P.G.R. n. 42 del 20.04.2020 Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti.

O.P.G.R. n. 50 del 30.04.2020 Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri.

O.P.G.R. n. 52 del 30.04.2020 Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.

O.P.G.R. n. 56 del 06.05.2020 Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper.

O.P.G.R. n. 57 del 06.05.2020 Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di caccia di selezione, raccolta di funghi e tartufi.

O.P.G.R. n. 58 del 12.05.2020 Emergenza COVID-19. Organizzazione servizi di trasporto pubblico nella Fase 2.

O.P.G.R. n. 59 del 14.05.2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020.



### *Il Presidente della Regione*

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”

**VISTO** il DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e **VISTI** gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;

**VISTO** in particolare l'Allegato 17 del richiamato DPCM 17 maggio 2020 recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020;

#### **PRESO ATTO**

- che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività “a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”;
- che a tal proposito la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero della Salute tutti i dati richiesti al fine di effettuare il monitoraggio allo stesso affidato per il medesimo scopo, e che il primo rapporto settimanale pubblicato (16 maggio 2020) ha evidenziato che la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;

**CONSIDERATO** che si rende opportuno conformare le Linee Guida e i Protocolli allegati all'Ordinanza n.59 a quanto recato nelle Linee Guida e nei Protocolli allegati al DPCM 17 maggio 2020, e in particolare nell'Allegato 17, anche nell'ottica del rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, della semplificazione e dell'omogeneità delle misure;

**RITENUTO** che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 14, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, valgano per le attività non già consentite alla data del 17 maggio 2020 sulla base del D.L. 19/2020 e del D.P.C.M. 26 aprile 2020, oltretutto delle Ordinanze regionali attuative, salva la possibilità che tali attività già autorizzate vengano nel tempo sottoposte a protocolli e linee guida nazionali e/o regionali;

**RITENUTO** altresì che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;

**VISTE** le Linee Guida (tradotte in Protocolli di Sicurezza) sulle attività economiche, produttive e sociali elaborate dai Dipartimenti della Giunta Regionale, con riferimento alle quali il Gruppo Tecnico - Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell'11 marzo 2020, con verbale del 18 maggio 2020, ha rilasciato parere favorevole definendole “coerenti con i criteri di settore elaborati dal Comitato tecnico Scientifico nazionale in data 15 maggio 2020 (all. 10 D.L. 33/2020) e con le linee guida unitarie delle Regioni, ed, altresì, sono compatibili con l'attuale rischio epidemiologico della Regione Abruzzo assunto sulla base dei dati elaborati dal Ministero della Salute – ai sensi della normativa vigente – e ricevuti in data 16/05/2020”;

**VISTA** l'ordinanza n° 62 del 20 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni. – Approvazione Protocolli di Sicurezza”



*Il Presidente della Regione*

**RITENUTO OPPORTUNO** modificare ed integrare quanto stabilito al punto 9 “Settore del Trasporto Pubblico Funiviario” della sezione 15 “Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica” dell’allegato all’ordinanza n°62/2020, in quanto è utile definire con un maggiore dettaglio le modalità operative da adottare nell’esercizio dei sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, prevedendo una prima fase sperimentale limitata al periodo estivo e rinviando a successivo provvedimento l’adozione di un Protocollo di Sicurezza per l’esercizio invernale;

**VISTA** la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

**ORDINA**

1. a parziale modifica di quanto disposto dall’Ordinanza n.62 del 20 maggio 2020, in particolare in sostituzione del punto 9 della Sezione 15 dell’allegato della stessa, è approvato il Protocollo di Sicurezza allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale, con cui si individuano le linee ed i modelli comportamentali cui devono attenersi gli esercenti degli impianti a fune ubicati nel territorio regionale abruzzese, così come definiti dall’art.1 della L.R. 24/05;
2. la presente Ordinanza ha immediata efficacia ed è valida per tutto il periodo estivo, fino al 30 settembre 2020;
3. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
4. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
5. la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
6. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il dirigente del Servizio DPE004

Dott.ssa Nicoletta Bucco

*Firmato digitalmente*

Il Direttore del Dipartimento

Ing. Emidio Primavera

*Firmato digitalmente*

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

*Firmato digitalmente*